

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.P.M.I., nato a, avverso la decisione in data 13/2/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi annuali ;

Il ricorrente, avv. G.P.M.I., non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'Avv. C. G.;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Inteso l'Avv. Carlo Giacchetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con provvedimento adottato nella seduta consiliare del 13 febbraio 2014 –previa convocazione dell'interessato- il COA di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, sospendeva a tempo indeterminato l'Avv. G. M. P. dall'esercizio della professione per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti per gli anni dal 2008 al 2012.

Ciò in forza dell'art. 2 comma 2 Legge 536/1949 (oggi: art. 29 comma 6 Legge Professionale 247/2012), norma in virtù della quale al procedimento per l'adozione del provvedimento *de quo*, seppure di natura amministrativa, si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare.

La suddetta deliberazione veniva notificata in data 27 marzo 2014.

In data 11 aprile 2014 –tempestivamente, quindi- l'Avv. I. depositava presso l'Ordine di Roma ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso suddetto risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente, senza conferimento di procura speciale ad un Difensore abilitato all'esercizio avanti le Giurisdizioni superiori.

In data 20 novembre 2015, l'Avv. I. depositava altra memoria difensiva, mentre con memoria depositata l'8 gennaio 2016 si costituiva il COA di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in particolare, eccepiva:

- Il difetto di giurisdizione del CNF in favore del Tribunale Ordinario o del Giudice Amministrativo;
- Chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale in ordine all'assenza di terzietà del COA nonché in ordine alla mancata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e della autorità cui ricorrere;

- nel merito, previa sospensione in via cautelare, chiedeva dichiararsi la nullità del provvedimento, non avendo il COA di Roma diritto ai contributi dovuti per il periodo
- 2008/2012, avendo già il ricorrente stesso, in precedenza, già nel 2007, chiesto il trasferimento ad altro Ordine, subordinato però dal COA, illegittimamente, a dire del ricorrente, al pagamento di ulteriori contributi pregressi, nonché la nullità per omessa convocazione e per la mancata considerazione di una richiesta di rinvio della trattazione del procedimento.

Con la memoria aggiuntiva del 20 novembre 2015, il ricorrente ha pure eccepito la prescrizione e/o decadenza del COA dal potere di riscuotere i contributi, che, tra l'altro, avendo natura tributaria, non potrebbero che essere riscossi con procedimento contenzioso tributario.

Nel merito della questione, il ricorrente affermava, peraltro, di non aver più pagato i contributi "per protesta", lamentando, singolarmente, il mancato intervento del COA nel dirimere una controversia insorta con tale Rivetti Antonio e per il rifiuto della concessione di un prestito chiesto al COA.

DIRITTO

Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza di discussione, il Consiglio, all'esito della camera di consiglio, su richiesta conforme del PM, rigettava l'istanza di rinvio dell'udienza, pervenuta appena il giorno precedente, per l'asserita impossibilità del ricorrente a partecipare per problemi di salute.

E' risultato documentato che l'impedimento lamentato non fosse di carattere assoluto e tale, quindi, da comportare la totale impossibilità a partecipare all'udienza.

Dal certificato medico allegato all'istanza di rinvio, a firma della Dott.ssa L. M., è dato evincere solo che il ricorrente necessitasse di tre giorni di riposo e cure per "*disuria da IPB*" (*id est* ipertrofia prostatica benigna).

Ritiene il Consiglio che tale certificazione non consenta, in alcun modo, di fondare il presupposto di un legittimo impedimento, che deve essere di carattere assoluto (Cass. Sez. Unite 24 gennaio 2013, n. 1715, Cass. 10 luglio 2003, n. 10842, CNF sentenza 20 luglio 2012, n. 92).

Ciò premesso, con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va esaminata la questione preliminare della sussistenza dello *jus postulandi* in capo al ricorrente.

Il ricorso è infatti sottoscritto personalmente dall'iscritto sospeso, in assenza di procura al Difensore abilitato al patrocinio dinnanzi le Giurisdizioni superiori.

Orbene, ritiene il Consiglio che il ricorso sia inammissibile per difetto dello *jus postulandi*, con ciò aderendo alla giurisprudenza di legittimità di cui alla Cass. Civ. Sez. Unite 19 maggio 2004, n. 9491, a mente della quale *“In tema di sanzioni disciplinari a carico di Avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all’esercizio della professione, adottato “ex legibus” n. 536 del 1949 e 576 del 1980, è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l’Avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo –correlato all’impugnazione dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense- previsto per i provvedimenti applicativi di altre diverse sanzioni disciplinari dall’art. 50 comma 6, del Regio Decreto Legislativo 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense, dall’Avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’Ordine”*.

Conforme anche la giurisprudenza di questo Cons. Naz. Forense (n. 29 del 2010), secondo cui *“La sanzione prettamente amministrativa della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 Legge n. 536/49, la cui applicazione può cessare con effetto immediato e con mera presa d’atto da parte del Presidente dell’Ordine a seguito del solo verificarsi dell’adempimento dell’obbligo contributivo, è dotata di immediata esecutorietà e non subisce, in via di principio, l’effetto sospensivo previsto dall’art. 50, comma 6, del Regio Decreto Legislativo 1578/1933. Ne discende, quale logico corollario, che il professionista interessato, per effetto della applicazione a suo carico della suddetta misura restrittiva, perde con effetto immediato lo *jus postulandi* e non può, quindi, esperire alcuna attività difensiva, né tantomeno difendersi personalmente avanti il CNF”*.

Nello stesso senso, Cons. Naz. Forense 4 maggio 2009, n. 28 (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Perfetti- PM Iannelli (conf.) – avv. G.P.), secondo cui *“Il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato ai sensi delle Leggi n. 536/49 e n. 576/1980 è dotato di efficacia immediata e priva l’interessato, sin dal momento della sua adozione, del diritto di esercitare la professione senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi prodotto l’effetto sospensivo conseguente all’impugnazione innanzi al CNF ex art. 30 RDL 1578/1933. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto innanzi a quest’ultimo direttamente e personale dall’Avvocato che sia stato colpito da tale sanzione, senza ministero di altro difensore”*.

Deve pertanto ritenersi, nella fattispecie, il difetto di *jus postulandi* del ricorrente, con conseguente inammissibilità.

P.Q.M.

visto l’art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;

dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 giugno 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria